

(N. 2411)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1967

Norme integrative della legge 4 agosto 1965, n. 1027, concernente l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 4 agosto 1965, n. 1027, veniva ampliato l'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

La predetta legge concedeva, all'articolo 5, la facoltà al Ministero della pubblica istruzione di assumere temporaneamente custodi nei limiti di 300 unità, fino all'espletamento del primo concorso per detto personale, senza tuttavia fissare norme particolari per la partecipazione dei custodi temporanei al predetto concorso.

In mancanza di tali norme, molti custodi temporanei, assunti secondo i criteri stabiliti con l'apposito decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro in data 23 settembre 1965, e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso (27 giugno 1966), aveva-

no già prestato per parecchi mesi un lodevole servizio, non hanno potuto partecipare al concorso stesso per aver superato il limite massimo di età.

Infatti, a norma del citato decreto interministeriale, aveva costituito titolo di merito degli aspiranti all'assunzione l'aver prestato lodevole servizio nell'Arma dei carabinieri e negli altri Corpi di pubblica sicurezza e, per gli interessati, era prevista l'elevazione del limite di età da 32 a 45 anni. Tale qualificazione richiesta come titolo preferenziale per l'assunzione si appalesa di fatto, come un'impedimento all'ulteriore utilizzazione dell'opera degli interessati, da parte dell'Amministrazione.

Una soluzione per non precludere la possibilità di una sistemazione definitiva ai custodi temporanei che non hanno potuto

partecipare al concorso già bandito, consisterebbe in un provvedimento legislativo con il quale si consenta agli stessi di partecipare al primo concorso utile — si prevede che sarà bandito nel corrente anno, per circa 500 posti —, elevando per essi il limite massimo di età, a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge, purchè siano ancora in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Tale soluzione, che è stata già prospettata in sede parlamentare sia in corso di approvazione della legge 4 agosto 1965, n. 1027 (emendamento presentato dall'onorevole Pitzalis) sia in seguito alla pubblicazione del bando del primo concorso (interrogazione n. 4969 del senatore Maier) viene ora riproposta con l'accluso disegno di legge in favore del personale di cui trattasi (Articolo 1).

L'articolo 2 del disegno di legge prevede inoltre che i custodi temporanei possano essere trattenuti in servizio fino all'esple-

tamento del concorso di cui all'articolo 1, e debbono essere licenziati qualora non risultino vincitori del concorso stesso. Il numero dei custodi temporanei trattenuti in servizio non potrà eccedere il numero dei posti vacanti nel ruolo del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle Arti.

Il provvedimento non comporta oneri per lo Stato, in quanto può farsi fronte alla spesa per trattenere in servizio i custodi temporanei fino all'espletamento del primo concorso utile, con gli attuali stanziamenti di bilancio.

Con l'occasione (articolo 3), al fine di assicurare ai servizi di custodia personale di ineccepibili qualità morali e di sicura esperienza si è ritenuto opportuno elevare il limite di età per la partecipazione ai concorsi per gli ex appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di Pubblica sicurezza, degli agenti di custodia, nonchè dell'Arma dei carabinieri.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per i custodi temporanei assunti presso le Soprintendenze alle antichità e belle arti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, il limite massimo di età per la partecipazione al primo concorso utile che sarà bandito posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti è elevato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge, purchè gli stessi siano in servizio alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2.

I custodi temporanei assunti a norma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, possono essere trattenuti in servizio fino all'espletamento del concorso di cui al precedente articolo.

Essi saranno licenziati qualora non risultino vincitori del concorso.

Il numero dei custodi temporanei che possono essere trattenuti in servizio non può eccedere il numero dei posti vacanti nel ruolo del personale di carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 3.

Per i candidati già appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardie di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dell'Arma dei carabinieri, purchè non dimessi dal servizio per motivi di salute o per motivi disciplinari, il limite di età per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 2 della legge 4 agosto 1965, n. 1027, è fissato a 40 anni, salve le ulteriori elevazioni di legge.